



Ordine Interprovinciale dei Farmacisti
di Bari e Barletta-Andria-Trani

ORDINE INTERPROVINCIALE DEI FARMACISTI DI BARI E BAT

Via Devitofrancesco, 4/C - CAP 70124- BARI
Tel.: 080/542.14.51 Cod. fisc.: 93403590727.
PEC: ordinefarmacistiba@pec.fofi.it - e-mail: posta@ordinefarmacistibaribat.it
Sito: www.ordinefarmacistibaribat.it

REGOLAMENTO INTERNO E DI ORGANIZZAZIONE

*(Approvato con deliberazione del Consiglio direttivo n.89 del 28.10.2024 e
approvato dal Comitato Centrale FOFI con delibera n.145 del 7 novembre 2024)*



Ordine Interprovinciale dei Farmacisti
di Bari e Barletta-Andria-Trani

ART. 29 - Attribuzioni e attività

1. Il Collegio dei Revisori, che in via ordinaria si riunisce almeno due volte l'anno, controlla la regolare tenuta della contabilità dell'Ordine, accerta la corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze delle scritture contabili, verifica la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà dell'Ordine.
2. Delle riunioni e degli accertamenti effettuati il Collegio redige apposito verbale, anche con idonei strumenti informatici, che viene firmato, anche elettronicamente, dal Presidente e dai Revisori; il verbale viene custodito dal Tesoriere dell'Ordine, il quale ne dà comunicazione al Consiglio Direttivo.
3. Il Collegio procede all'esame del conto consuntivo dell'Ordine, entro 15 giorni dalla data in cui sono ad esso trasmessi gli atti relativi, redigendo per l'Assemblea degli iscritti apposita relazione, che deve essere sottoscritta da tutti i componenti effettivi del Collegio stesso.
4. Per lo svolgimento delle proprie attribuzioni il Collegio dei Revisori o i singoli componenti di esso hanno diritto, nel corso dell'esercizio finanziario, di esaminare i documenti contabili relativi alla gestione finanziaria dell'Ordine.

TITOLO VII - FIDUCIARIO

ART. 30 - Funzione del Fiduciario

1. Il Fiduciario rappresenta l'elemento di collegamento tra l'Ordine e le Autorità Sanitarie locali; mantiene i rapporti con quest'ultime e riferisce tempestivamente all'Ordine ogni informazione, affinché questi possa efficacemente intervenire, direttamente o suo tramite

ART. 31 - Soggetti e requisiti

1. Sono eleggibili a fiduciario dell'Ordine i farmacisti, regolarmente iscritti all'Albo professionale dell'Ordine interprovinciale di Bari e BAT, sia residenti nel comune o nel territorio di riferimento, sia quelli che abbiano manifestato la volontà di partecipare alle votazioni mediante loro comunicazione all'Ordine in quanto esercenti la professione nell'ambito del medesimo comune o territorio di riferimento.
2. Non possono essere eletti coloro che si trovino in una delle condizioni che comportino la sospensione di diritto dall'esercizio professionale ai sensi dell'art. 43 del DPR 221/1950 o nei casi in cui il Consiglio dell'Ordine ritenga che l'eventuale sanzione disciplinare irrogata comporti la decadenza dall'incarico conferitogli. Sono fatte salve le condizioni previste dall'art. 50 del DPR 221/1950 ai fini della riammissione all'Albo.



Ordine Interprovinciale dei Farmacisti
di Bari e Barletta-Andria-Trani

ART. 32 - Designazione del Fiduciario

1. Le elezioni del Fiduciario sono indette dal Presidente dell'Ordine e comunicate ai Fiduciari in carica in ciascun comune o territorio di riferimento.
2. Il Fiduciario uscente convoca l'Assemblea elettiva degli iscritti all'Albo residenti o esercenti la professione nel medesimo comune o territorio di riferimento per la votazione, a scrutinio segreto, del nuovo Fiduciario; garantisce il corretto svolgimento delle operazioni di voto avendo cure di esporre in maniera ben visibile nella sede di svolgimento delle elezioni l'elenco dei candidati alla carica di Fiduciario e l'elenco dei farmacisti aventi diritto al voto.
3. Il verbale redatto in occasione dell'Assemblea verrà firmato dal Fiduciario uscente e dagli scrutatori da lui nominati e inviato all'Ordine interprovinciale dei farmacisti di Bari e BAT.
4. Il Consiglio dell'Ordine provvede alla ratifica delle elezioni e alla nomina del Fiduciario riservandosi, in qualsiasi momento, ove venisse meno il rapporto di fiducia tra l'Ordine e l'eletto, di revocare tale incarico.
5. Il Fiduciario resta in carica fino al termine del mandato del Consiglio che lo ha nominato e, provvisoriamente, sino alla successiva nomina da parte del Consiglio dell'Ordine subentrante.

ART. 33 - Comunicazione della nomina

1. La nomina viene comunicata dal Consiglio dell'Ordine al Fiduciario, al Sindaco, alla ASL e a tutti gli iscritti all'Albo del comune o del territorio di riferimento.

ART. 34 - Compiti del Fiduciario

1. Il Fiduciario, sentiti i titolari di farmacia di ogni Comune o del territorio di riferimento, rappresenta al Sindaco le eventuali deroghe agli orari di apertura obbligatori delle farmacie, da sottoporre all'autorizzazione dell'Ordine, e definisce lo svolgimento dei turni del servizio festivo, pomeridiano e notturno, avendo cura che il servizio farmaceutico venga erogato con i necessari livelli di qualità ed efficienza, tenuto conto delle particolari esigenze del territorio.
2. La proposta relativa ai turni di servizio viene inviata all'Ordine che, dopo averne verificata la legittimità e la rispondenza alle esigenze dell'assistenza farmaceutica, la approva o eventualmente, sentiti i titolari di farmacia del Comune o del territorio di riferimento, ne apporta le opportune modifiche e ne trasmette copia al Servizio farmaceutico della ASL di competenza.
3. Il Fiduciario, sentiti i titolari di farmacia di ogni Comune o del territorio di riferimento, compila il prospetto delle ferie annuali e lo trasmette all'Ordine – nei termini stabiliti – per la relativa approvazione e successiva trasmissione al Servizio farmaceutico della ASL.
4. Il Fiduciario deve curare che il Comune svolga nei modi e nei tempi dovuti la procedura di revisione biennale relativa alla Programmazione Territoriale delle farmacie.



Ordine Interprovinciale dei Farmacisti
di Bari e Barletta-Andria-Trani

5. Sarà sua premura seguire, entro il mese di dicembre di ogni anno pari, in base alle rilevazioni della popolazione residente nel comune, pubblicate dall'Istituto nazionale di statistica, la fase istruttoria che determina il numero di farmacie spettanti e la proposta di localizzazione, sino al perfezionamento del procedimento.
6. Terrà periodicamente informato l'Ordine sullo svolgimento dell'iter procedurale.
7. Il Fiduciario, ove ne ravvisi la necessità, può proporre all'Ordine la realizzazione di appositi incontri, riservati ai farmacisti del proprio comune o territorio di riferimento, per approfondire congiuntamente le problematiche di maggiore rilevanza per il corretto espletamento della professione.

ART. 35 - Diritti e doveri del fiduciario

1. Il Fiduciario ha il dovere di conoscere ed avere in dotazione la Programmazione Territoriale delle farmacie esistenti nel proprio Comune, la Pianta topografica della città aggiornata con i confini di ogni sede farmaceutica e l'ubicazione delle farmacie esistenti.
2. La predetta documentazione sarà messa a disposizione di ciascun Fiduciario a cura dell'Ordine professionale che assicurerà ogni assistenza tecnica utile al regolare svolgimento delle richiamate funzioni.

TITOLO VIII - ORDINAMENTO DEI SERVIZI DELL'ORDINE

ART. 36 - Uffici, personale, consulenze

1. Gli uffici dell'Ordine provvedono al disbrigo dell'ordinaria attività amministrativa e corrispondenza, ai servizi di cassa, di contabilità e a quanto occorre per lo svolgimento delle funzioni dell'Ordine stesso, in applicazione del presente Regolamento e ove approvato di quello relativo all'Amministrazione e Contabilità.
2. L'attività amministrativa dell'Ordine è svolta, secondo le rispettive attribuzioni devolute dalla normativa vigente, sotto le direttive del Presidente, Segretario, Tesoriere o del Direttore degli uffici dell'Ordine (ove presente), dal personale addetto agli Uffici, il cui stato giuridico e trattamento economico sono disciplinati dal vigente CCNL (Funzioni Centrali).
3. Ferme restando le citate funzioni espressamente riconosciute dalla legge ai suddetti Organi, è in facoltà del Consiglio Direttivo devolvere a suoi componenti la sovrintendenza di singoli settori dei servizi dell'Ordine.
4. Per particolari problemi il Consiglio Direttivo ha facoltà di avvalersi della consulenza, continuativa od occasionale, di esperti.